



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-122 del 24/04/2015

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 18 in data 18.06.2015.

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio e Politiche Tributarie, Dott. Francesco Miceli;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

Visto l'art. 9 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 che dispone, al comma 2: "Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adeguamento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili";

Considerato che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 ha dettato i principi generali dell'ordinamento tributario e che gli Enti Locali avevano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, l'obbligo di adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla norma in questione;

Atteso che il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie (Risoluzione Mef 8/Dpf del 30 luglio 2002) e, quindi, anche per ciò che attiene le modalità di riscossione;

Dato atto che la potestà regolamentare dei Comuni, come indicato nella parte prima della Circolare del Ministero delle Finanze 26 maggio 1999, n. 118/E, può condurre "all'emanazione di disposizioni non soltanto meramente esecutive delle norme primarie stabilite dal legislatore nazionale, bensì anche derogatorie delle norme primarie stesse" nei limiti comunque indicati dalla Circolare stessa. Tali limiti vengono individuati, in particolare, dal contenuto letterale dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nonché dalle disposizioni Costituzionali in materia di riserva di legge, dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dai criteri direttivi stabiliti dalla Legge in merito al contenuto dei Regolamenti stessi.

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2012;

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha ridefinito il quadro dei tributi comunali, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale è stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che il comma 2 dell'art. 13 del DL 201/2011 è stato modificato dall'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28.3.2014, convertito ai sensi di Legge, definendo una nuova disciplina per le agevolazioni degli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), in particolare prevedendo:

- che a partire dall'anno 2015 ai fini IMU sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- che su tale unità immobiliare il Tributo TASI viene applicato in misura ridotta di due terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 con la quale è stato approvato il regolamento IMU, modificato dalla Deliberazione di Consiglio n. 17 del 20.5.2014;

Visti i commi da 669 a 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il Regolamento in materia di TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.5.2014, esecutiva ai sensi di Legge;

Visto il D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159, che ha regolamentato le nuove modalità di formulazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Preso atto che, sempre più frequentemente, la città di Genova è colpita da eventi calamitosi che possono determinare difficoltà nel puntuale adempimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti danneggiati;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere nei Regolamenti in materia di IMU e di TASI la possibilità, nel caso in cui si verifichi un evento calamitoso, di differire le scadenze ordinarie di pagamento al fine di agevolare l'adempimento corretto degli obblighi fiscali da parte dei cittadini danneggiati;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra descritto e per i motivi sopra espressi, di integrare i vigenti Regolamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvati con la Deliberazione di Consiglio n. 17 del 20.5.2014, prevedendo una norma che riconosca alla Giunta la potestà di differire i termini ordinari di versamento IMU e TASI per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali;

Ritenuto opportuno che in tal caso la Giunta comunale debba comunque dare informativa delle deliberazioni così adottate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione delle modifiche normative intervenute, apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 e modificato dalla Deliberazione di Consiglio n. 17 del 20.5.2014, prevedendo:

- a) di abrogare l'art. 4 del Regolamento ad oggetto "Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani e residenti all'estero" in quanto l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28.3.2014, convertito ai sensi di Legge, ha definito direttamente una nuova disciplina per le agevolazioni degli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- b) di sostituire il testo del comma 2 dell'art. 4 bis "Abitazioni concesse in comodato gratuito":

“Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del nucleo familiare del comodatario, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione IMU”

Con il seguente:

“Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del nucleo familiare del comodatario, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e in corso di validità .”;

- c) di inserire l’art. 9 bis , “Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali “:
1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell’Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.
 2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Ritenuto altresì necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.5.2014, prevedendo:

- a) di sostituire il testo del comma 5 dell’art. 6 “Detrazioni”:
- “Il contribuente che intende usufruire della detrazione prevista dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, relativo ai redditi dell’anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione”
- Con il seguente:
- “Il contribuente che intende usufruire della detrazione prevista dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e in corso di validità”;
- b) di inserire l’art. 6 bis “ Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali”:
1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell’Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.
 2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, il parere

di legittimità espresso dal Segretario Generale ed il parere espresso dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 13 commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al Regolamento IMU, di cui all' allegato "A" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto del testo integrato del Regolamento IMU di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto del testo integrato del Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'allegato "D" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
5. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;
6. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi di trasmettere copia della presente delibera e dei regolamenti in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
8. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-122 DEL 24/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Allegato A, Modifiche al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- 2) Allegato B, REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- 3) Allegato C, Modifiche al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- 4) Allegato D, REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

27.05.2015

Il Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci

Allegato "A"

Modifiche al

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Indice

...omissis.....

Art. 4. *Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero*

Art. 4bis *Abitazioni concesse in comodato gratuito*

Art. 9 bis. *Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali*

...omissis...

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero</p> <p>1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>Art. 4bis <i>Abitazioni concesse in comodato gratuito</i></p> <p>1. omissis.....</p> <p>2. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del nucleo familiare del comodatario, relativo all'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione IMU.</p>	<p>Art. 4bis <i>Abitazioni concesse in comodato gratuito</i></p> <p>1. omissis.....</p> <p>2. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del nucleo familiare del comodatario, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e in corso di validità.</p>
<p>Non presente</p>	<p>Art. 9 bis , Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali</p> <p>1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.</p> <p>2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.</p>

Allegato "B"

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Indice

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Abitazione principale e pertinenze

Art. 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (abrogato)

Art. 4bis Abitazioni concesse in comodato gratuito

Art. 4ter Immobili inagibili e inabitabili

Art. 5. Dichiarazione

Art. 6. Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art. 7. Riscossione coattiva

Art. 8. Interessi

Art. 9. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

Art. 9bis Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali

Art. 10. Violazioni e sanzioni

Art. 11. Diritto di interpello

Art. 12. Responsabile del Tributo

Art. 12bis Clausola di adeguamento

Art. 13. Applicazione

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 – Uffici e studi privati), nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (Abrogato)

Art. 4bis – Abitazioni concesse in comodato gratuito

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/11 e s.m.i., ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel caso che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del nucleo familiare del comodatario, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e in corso di validità.

Art. 4ter – Immobili inagibili e inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.

3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
- b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

4. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegata perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile oppure una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 5 – Dichiarazione

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, secondo i modelli previsti dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.

Art. 7 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 – Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006.

Articolo 9 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;

- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.

4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.

5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il debito non può più essere rateizzato.

6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Art. 9 bis Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali

1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.
2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 10 - Violazioni e sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 11 - Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 12 – Responsabile del Tributo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 12bis – Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 13 – Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.

Allegato "C"

Modifiche al

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Indice

...omissis....

Art. 6. Detrazioni

Art. 6 bis. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali

...omissis...

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 6. Detrazioni</p> <p>1. omissis.....</p> <p>2. omissis.....</p> <p>3. omissis.....</p> <p>4. omissis.....</p> <p>5. Il contribuente che intende usufruire della detrazione prevista dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, relativo ai redditi dell'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione.</p> <p>6. omissis.....</p>	<p>Art. 6. Detrazioni</p> <p>1. omissis.....</p> <p>2. omissis.....</p> <p>3. omissis.....</p> <p>4. omissis.....</p> <p>5. Il contribuente che intende usufruire della detrazione prevista dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e in corso di validità.</p> <p>6. omissis.....</p>
Non presente	<p>Art. 6 bis , Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali</p> <p>1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.</p> <p>2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.</p>

Allegato “D”

**REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Indice

- Art. 1. Oggetto*
- Art. 2. Presupposto impositivo*
- Art. 3. Soggetti passivi*
- Art. 4. Base imponibile*
- Art. 5. Aliquote*
- Art. 6. Detrazioni*
- Art. 6bis. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali*
- Art. 7. Esenzioni.*
- Art. 8. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune*
- Art. 9. Versamenti*
- Art. 10. Rimborsi*
- Art. 11. Dichiarazione*
- Art. 12. Funzionario Responsabile*
- Art. 13. Attività di controllo e accertamento*
- Art. 14. Interessi*
- Art. 15. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento*
- Art. 16. Sanzioni*
- Art. 17. Riscossione coattiva*
- Art. 18. Diritto di interpello*
- Art. 19. Contenzioso*
- Art. 20. Clausola di adeguamento*
- Art. 21. Applicazione*

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Genova.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 3. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori".
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.

Art. 4. Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5. Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento delle aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 6. Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, si applica una detrazione articolata sulla base di specifiche fasce di valore imponibile dell'abitazione secondo il seguente schema:

Rendita abitazione principale fino a	Valore imponibile	Detrazione
€ 500,00	€ 84.000,00	€ 114,00
€ 700,00	€ 117.600,00	€ 80,00
€ 900,00	€ 151.200,00	€ 50,00
oltre € 900,00	ISEE < € 15.000	€ 50,00

2. La detrazione di cui al precedente comma è, altresì, maggiorata di un ulteriore importo previsto per ciascun figlio fiscalmente a carico del soggetto passivo, di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per una somma pari a:

Rendita abitazione principale fino a	Valore imponibile	Detrazione spettante per ciascun figlio
€ 500,00	€ 84.000,00	€ 25,00
€ 700,00	€ 117.600,00	€ 20,00
€ 900,00	€ 151.200,00	€ 15,00
oltre € 900,00	ISEE < € 15.000,00	€ 15,00

3. Ai fini della spettanza della detrazione di cui ai precedenti commi deve essere considerata solo la rendita catastale dell'abitazione principale.
4. In caso di rendita dell'abitazione principale superiore alla soglia di Euro 900,00, la detrazione è riconosciuta unicamente qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto passivo non ecceda € 15.000,00.
5. Il contribuente che intende usufruire della detrazione prevista dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e in corso di validità.
6. Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 bis Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali

- 1 La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.
- 2 La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 7. Esenzioni.

1. Sono esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68.

Art. 8. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili del Comune.
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 9. Versamenti

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dovuto fermo restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta nei termini previsti a norma di legge e/o regolamentare.
5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10. Rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un tributo uguale o inferiore a 12,00 Euro.

Art. 11. Dichiarazione

1. La dichiarazione dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 684, 685 e 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 12 Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 13. Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l'utente.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2008, n. 164.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14. Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione dell'importo in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.
6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Art. 16. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 13 comma 1 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di euro 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 17. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 18. Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 19. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 20. Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 21. Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2015-DL-122 DEL 24/04/2015 AD OGGETTO:**

Approvazione modifiche ed integrazioni ai Regolamenti IMU e TASI.

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

27 .05.2015

Il Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-122 DEL 24/04/2015	

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 27/05/2015

Il Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2015-DL-122 DEL 24/04/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI
REGOLAMENTI IMU E TASI.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

27/05/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2015-DL-122 DEL 24/04/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI
REGOLAMENTI IMU E TASI.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

27/05/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta DL 122 del 24.04.2015 ad oggetto: "Approvazione modifiche ed integrazioni ai regolamenti IMU e TASI"

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta DL 122 del 24.04.2015 ad oggetto: "Approvazione modifiche ed integrazioni ai regolamenti IMU e TASI" tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Mariella	Troina
Dott. Roberto	Benati
Dott. Vittorio	Ingenito

(firmato digitalmente)

27 maggio 2015



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2015-DL-122 DEL 24/04/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI
REGOLAMENTI IMU E TASI.**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

04/06/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Miletì]